



FABRIZIO PANTANI
notaio in Arezzo

Repertorio n. 149012

Raccolta n. 29371

-----VERBALE DI ASSEMBLEA-----

-----C.A.M.A.E. (CLUB AMATORI MACCHINE AGRICOLE D'EPOCA)-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto ottobre, alle ore ----

----- (28 ottobre 2020) -----

In Castiglion Fibocchi, via Marconi n. 1/R, nella "Sala del Giglio".-----

Davanti a me **FABRIZIO PANTANI**, notaio in Arezzo, iscritto al Collegio Notarile di Arezzo, è presente il signor:-----

- FERRINI ERNESTO, nato in Castiglion Fibocchi il 29 luglio 1948, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione, che interviene al presente atto in qualità di Presidente dell'associazione "**C.A.M.A.E. (Club Amatori Macchine Agricole d'Epoca)**", con sede in Castiglion Fibocchi, piazza Marconi nn. 1 e 6, numero 01616990519 di Codice Fiscale, iscritta al Registro Regionale Associazioni Promozione Sociale al n. AR-13.-----

Il comparente, della cui identità personale e qualità dichiarata sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'Assemblea dei soci di detta associazione, convocati in questo luogo, questo giorno ed a quest'ora per discutere e deliberare sul tra loro concordato-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

- Adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore.-----

Aderendo alla richiesta, io notaio dò atto come segue dello svolgimento delle operazioni sociali.-----

Ai sensi del vigente statuto assume la presidenza dell'Assemblea il comparente signor Ferrini Ernesto, nella detta qualità, il quale preliminarmente constata e fa constatare:-----

- che sono presenti, n. 14 (quattordici) soci su complessivi n. 82 (ottantadue) soci aventi diritto al voto e costituenti l'intera compagine dell'Associazione, il cui elenco nominativo, sottoscritto dagli intervenuti e dal Presidente si allega al presente atto sotto **lettera A**, omessane la lettura per concedere dispensa ricevutane dal comparente;-----

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti esso comparente (Presidente), Maganini Roberto (Vice Presidente), Silvestri Alessio (Segretario), Borri Fabio, Bragioni Mario, Roghi Dino, Tenti Corrado e Vichi Luciano (Consigliere);-----

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto;-----

- che pertanto la presente Assemblea è validamente costituita, in seconda convocazione, ed atta a deliberare sul sopraindicato ordine del giorno.-----

Il Presidente illustra quindi all'Assemblea che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 117/2017 - cd. "Codice del Terzo Settore" - le associazioni di promozione sociale che intendono acquistare la qualità di Ente del

Registrato in Arezzo
il 4 novembre 2020
n. 9954 Serie 1T
Esatti Euro 0,00

Terzo Settore devono necessariamente procedere all'adeguamento dello statuto alle nuove inderogabili disposizioni di legge introdotte dalla predetta normativa.-----

Quindi il Presidente incarica me notaio di dare lettura del nuovo testo dello statuto di cui propone l'approvazione; aderendo alla richiesta io notaio procedo a leggere all'Assemblea, articolo per articolo, il predetto statuto.-----

Esaurita la lettura del testo dello statuto, dopo che il Presidente ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modifiche proposte, l'Assemblea, ad unanimità di consensi,-----

-----d e l i b e r a-----

di approvare articolo per articolo il nuovo testo dello statuto il nuovo testo di statuto come sopra proposto e illustrato dal Presidente, composto di n. 27 (ventisette) articoli che, previa la come sopra effettuata lettura da parte di me notaio, si allega al presente atto sotto **lettera B**;-----

----- (2) -----

di conferire ampio mandato al Presidente di dare completa esecuzione alla delibera assunta, ivi compresa la facoltà di apportare allo statuto tutte le modifiche meramente formali eventualmente che si rivelassero necessarie, in sede di adempimenti. -----

Non essendovi nient'altro all'ordine del giorno da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore ventuno e minuti cinquanta.-----

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Associazione, che richiede l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017.-----

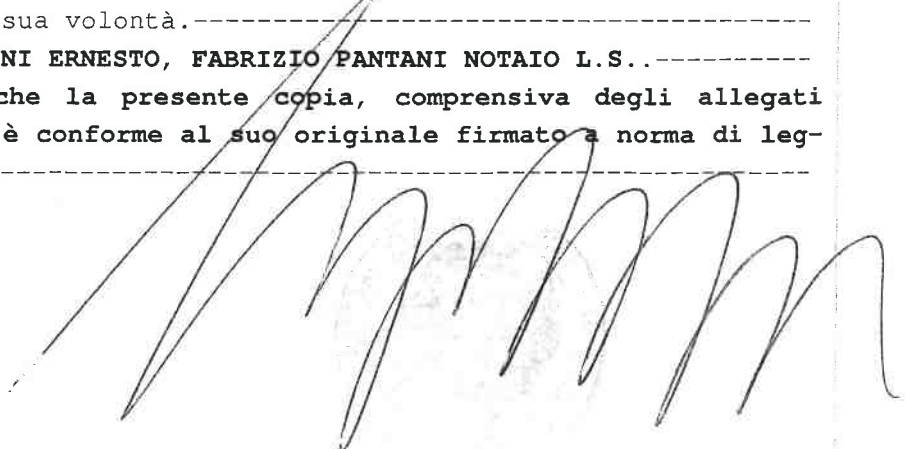
Il comparente, nella qualità di cui in comparsa, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali in relazione alla presente operazione ed alla loro conservazione nella banca dati in conformità delle vigenti disposizioni legislative e dichiara di aver ricevuto da me notaio la relativa informativa ai sensi delle leggi vigenti.-----

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su quattro pagine fin qui di due fogli, è stato da me letto al comparente, il quale, a mia domanda, lo dichiara conforme alla sua volontà.-----

F.TO: FERRINI ERNESTO, FABRIZIO PANTANI NOTAIO L.S..-----

Certifico che la presente copia, comprensiva degli allegati "A" e "B", è conforme al suo originale firmato a norma di legge.-----

Arezzo,



ASSEMBLEA SOCIALE AGGIORNAMENTO STATUTO C.A.M.A.E.

FINE ORE ____ : ____

Alessi Silvestri

MARIO GOTI

BONDI PETER

FERRINI ERNESTO

VICHI LUCIANO

ROGHI PINO

RICHI DANIELA

GALLERINI ENZO

BORRI FABIO

TENTI CORRADO

S. de Sta. Maria

Alfonso

Alfonso

BRAGIONI MARIO

ALLEGATO LETTA

Raccolta n. 29371

Al. Z.

Al. Z.

Paul Peter

Vichi

Roghi

Richi Daniela

Gallerini

Borri

Tenti Corrado

S. de Sta. Maria

Alfonso

Alfonso

Bragioni Mario



Enst. Zuri

[Handwritten signature]



STATUTO

C.A.M.A.E. (Club Amatori Macchine Agricole d'Epoca) APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una Associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione:

"C.A.M.A.E. (Club Amatori Macchine Agricole d'Epoca) APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Castiglione Fibocchi e con durata illimitata.

Il logo dell'Associazione è una ruota dentata con la scritta "MOTOR EST VITA" di colore blu, all'interno della quale vi è inscritta la sagoma di un trattorino d'epoca di colore blu su sfondo giallo che sormonta la scritta CAMAE in blu.

Il logo può essere cambiato su proposta di un terzo dei soci ma con la maggioranza di due terzi dei presenti.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è apolitica e ha come principi fondanti la Pace e la Libertà così come menzionate nella Costituzione della Repubblica Italiana.

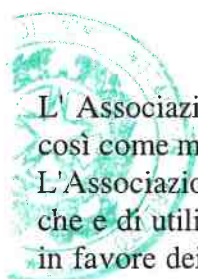
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare l'Associazione ha come scopo la divulgazione e la conoscenza dei valori della civiltà contadina, la passione per la storia della meccanizzazione in agricoltura, il collezionismo delle macchine e motori agricoli d'epoca e storici, la ricerca delle tradizioni popolari, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni del settore, la promozione di scambi culturali con associazioni consimilari.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo setto-



re, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le sopra specificate finalità.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare domanda al Presidente indicando, oltre al nome del socio presentatore, il suo Nome, Cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. Nella domanda è inclusa la dichiarazione della conoscenza e dell'accettazione del presente statuto, degli eventuali regolamenti e di attenersi al rispetto delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il Consiglio Direttivo, delibera l'accettazione della domanda, che comunica all'interessato e che viene annotata dal Segretario nel libro degli Associati. In caso di rigetto, il Presidente comunica entro 30 giorni all'interessato le motivazioni del rigetto della domanda. L'interessato a sua volta entro 30 giorni dalla comunicazione può ricorrere all'Assemblea che, appositamente convocata, delibera sulla domanda in modo definitivo e inappellabile a maggioranza dei presenti.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione



dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati altrimenti detti soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario- tesoriere;
- l'Organo di Controllo
- il Revisore dei conti;
- il Collegio de Probi Viri.

ART. 7

(Assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare solo un altro associato.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta ed inviata all'interessato con qualunque mezzo che possa garantire la ricezione

al recapito risultante dal libro dei soci almeno 10 giorni prima dalla data fissata per l'Assemblea.

La convocazione dovrà contenere il luogo, la data, e l'ora di prima e seconda convocazione con l'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente quando ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati.

ART. 8

(Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e preventivo, sentita la relazione del Presidente e del Revisore legale dei conti; ed il bilancio sociale, qualora sia redatto
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- stabilisce la quota sociale, a maggioranza dei due terzi;
- concorre alla vita sociale con proposte ed elaborazione di programmi e di attività dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 9

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Sono compiti di questo Organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- Formulare i programmi dell'attività sociale da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- Deliberare l'ammissione o l'esclusione degli Associati;
- Prendere atto del recesso dei soci;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- Autorizzare il Presidente a stipulare contratti e atti inerenti all'attività associativa;
- Curare la gestione dei beni che eventualmente dovessero divenire di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

È formato da un numero di componenti compreso tra 7 e 9, eletti dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza dei suoi membri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

È convocato dal Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 10 (Presidente)

È eletto a maggioranza di voti a scrutinio segreto dai membri eletti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività svolta.

È in facoltà del Presidente nominare un Vice Presidente sentito il parere del Consiglio Direttivo. Il Vice presidente sostituisce il Presidente con le sue attribuzioni, ogniquale volta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 (Il Segretario)

È nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, quale persona di sua fiducia in quanto affianca il Presidente nell'attività amministrativa. Di tale nomina deve essere informata l'Assemblea alla successiva convocazione.

Ha il compito di:

Verbalizzare le riunioni di Assemblea e del Consiglio Direttivo con le relative deliberazioni da tenere in modo separato
Tenere il libro degli Associati con gli aggiornamenti
Annotare in apposito registro la corrispondenza.

Il tutto può essere computerizzato e consultato dagli associati a richiesta.

ART. 12 **(Il tesoriere)**

È nominato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea alla successiva convocazione. Ha il compito di riscuotere la quota sociale dei tesserati dell'Associazione, tenere i conti aggiornati dell'Associazione e redigere una prima nota di bilancio da presentare al Consiglio Direttivo.

ART. 13 **(Organo di Controllo)**

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 **(Probi Viri)**

Il Collegio dei Probi Viri È composto di tre persone di comprovate doti morali, eletti dall'Assemblea tra i soci con un'anzianità in Associazione di almeno



cinque anni consecutivi. L'incarico non è compatibile con altre cariche sociali. I membri del Collegio dei Probi Viri nominano al loro intero il Presidente, con potere di rappresentanza dell'organo stesso.

Il collegio è un organo di giustizia interno e ha il compito di risolvere nel più breve tempo possibile, eventuali controversie tra soci, o tra soci e Associazione, per i casi di ammissione di nuovi soci, esclusione e recesso. Il collegio è indipendente e risponde solo all' Assemblea dei soci.

Può agire sia per ricorso dei soci ma anche per propria iniziativa o su segnalazione. Esamina e giudica secondo equità in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi ratificati poi dall' Assemblea nella successiva seduta.

Qualunque associato vi può ricorrere. La decisione del Collegio è inappellabile e diviene esecutiva previa ratifica dell'Assemblea alla successiva convocazione.

ART. 16

(Affiliazioni e Fusioni)

È consentita la fusione, la affiliazione o gemellaggi con altre Associazioni, previa delibera dell'Assemblea a maggioranza di tre quarti dei presenti, ferma restando il quorum costitutivo di cui al precedente articolo 8.

ART. 17

(Gratuità delle cariche sociali)

Tutte le cariche sopra menzionate, - ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano iscritti negli appositi albi Professionali previsti dalla legge - sono espletate a titolo gratuito.

È fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, e che sono presentate al tesoriere per la liquidazione a cura del Consiglio Direttivo che ne delibera la liquidazione.

ART. 18

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente articolo 18, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote



associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 21

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di legge può essere redatto il solo rendiconto per cassa.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Le scritture contabili di cui sopra dovranno essere redatte in conformità alla modulistica eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.



ART. 22

(Bilancio Sociale)

Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ai limiti previsti dalla legge di settore, dovrà redigere, depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori ai limiti previsti dalla legge di settore, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 23

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Presidente, il quale autorizza la visura entro due settimane dal ricevimento della richiesta.

ART. 24 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 25 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 26 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle mo-



re della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 27

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.TO: ERNESTO FERRINI, FABRIZIO PANTANI NOTAIO L.S..